



Città di Bellinzona

# Statuto Azienda Multiservizi Bellinzona

Ente autonomo di  
diritto comunale



# Indice

Art. 1	Ente comunale	2
Art. 2	Scopo e compiti dell'Ente	2
Art. 3	Mezzi finanziari	2
Art. 4	Remunerazione del capitale di dotazione e ripartizione dell'utile; copertura del disavanzo	3
Art. 5	Amministrazione dell'Ente	3
Art. 6	Vigilanza	3
Art. 7	Organi	3
Art. 8	Il Consiglio direttivo – Composizione	4
Art. 9	Convocazioni e sedute	4
Art. 10	Compiti e attribuzioni	4
Art. 11	Dimissioni	5
Art. 12	Il direttore – Competenze	5
Art. 13	Il personale	5
Art. 14	L'ufficio di revisione	5
Art. 15	Scioglimento	5
Art. 16	Entrata in vigore	5

## **Art. 1 Ente comunale**

<sup>1</sup>Il Comune di Bellinzona costituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB).

<sup>2</sup>Azienda Multiservizi Bellinzona è un ente con propria personalità giuridica, autonomo rispetto all'Amministrazione comunale, con sede a Bellinzona.

<sup>3</sup>Il Comune di Bellinzona ne garantisce gli impegni.

<sup>4</sup>Ad Azienda Multiservizi Bellinzona possono partecipare negli organi anche altri enti pubblici o di servizio pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello statuto previo accordo del Consiglio comunale.

## **Art. 2 Scopo e compiti dell'Ente**

<sup>1</sup>Azienda Multiservizi Bellinzona è uno strumento operativo del Municipio a supporto della politica di erogazione dei servizi, della politica ambientale e della politica di promozione industriale ed economica della Città di Bellinzona.

<sup>2</sup>Azienda Multiservizi Bellinzona ha il compito di gestire e sviluppare i servizi industriali nella Città di Bellinzona e nella Regione. L'Azienda opera con particolare riguardo rispetto all'approvvigionamento e alla distribuzione di energia e acqua potabile, in favore dell'efficienza energetica, nella promozione del risanamento energetico, al trattamento e allo smaltimento delle acque luride e ai servizi di telecomunicazione.

<sup>3</sup>Per i servizi di base relativi alla distribuzione di energia elettrica, alla distribuzione di acqua potabile e allo smaltimento delle acque luride, Azienda Multiservizi Bellinzona beneficia di una concessione esclusiva sul territorio della Città di Bellinzona. Sono riservati i passi procedurali di concretizzazione se del caso ancora necessari in base al diritto settoriale superiore.

<sup>4</sup>Può assumere altri compiti specifici su proposta del Municipio e su mandato del Consiglio comunale, sia in regime di mandato esclusivo che in regime di libera concorrenza.

<sup>5</sup>Azienda Multiservizi Bellinzona opera nel quadro e nel pieno rispetto delle disposizioni tecniche emanate dagli organi di vigilanza e di regolamentazione preposti.

<sup>6</sup>Per assolvere i propri compiti il Comune di Bellinzona trasferisce a Azienda Multiservizi Bellinzona la proprietà delle infrastrutture necessarie in suo possesso e di tutte le attrezzature mobili connesse. I beni immobili, le attrezzature e le partecipazioni in società ed enti terzi di proprietà dell'Azienda Multiservizi Bellinzona sono considerati quali beni amministrativi ai sensi della LOC.

<sup>7</sup>In particolare Azienda Multiservizi Bellinzona:

- a) garantisce l'inalienabilità dei beni amministrativi di sua proprietà. Sono riservati casi eccezionali di valore singolo inferiore a CHF 50'000. Per cessioni di valore di beni di valore superiore a CHF 50'000 è necessaria l'autorizzazione specifica del Consiglio comunale;
- b) assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale di sua proprietà;
- c) provvede autonomamente all'acquisizione, al mantenimento e al potenziamento delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dei propri compiti;
- d) sottopone al Municipio e al Consiglio comunale l'autorizzazione per investimenti di natura straordinaria mediante richieste di credito specifiche. L'assunzione di partecipazioni in enti o società terze è soggetta ad autorizzazione preventiva del Consiglio comunale indipendentemente dall'importo del credito necessario.

<sup>8</sup>La definizione dei rapporti tra Azienda Multiservizi Bellinzona e Comune di Bellinzona è completata da un mandato di prestazione, la cui durata può essere stabilita da 1 a 4 anni. Competente per la sua approvazione è il Consiglio comunale. Il rinnovo del mandato di prestazione deve essere concordato tra Municipio e Azienda Multiservizi Bellinzona al più tardi sei mesi prima della data di scadenza del mandato in essere.

## **Art. 3 Mezzi finanziari**

Per adempiere ai suoi compiti Azienda Multiservizi Bellinzona dispone:

- dei mezzi che Azienda Multiservizi Bellinzona è in grado di ricavare dalla sua attività nel rispetto del principio di copertura dei costi (ricavi e tasse per prestazioni e forniture, ecc.);
- dei contributi che il Comune gli mette a disposizione per compiti particolari e con condizioni specifiche definite nel mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale;
- dei contributi e indennizzi di altri enti pubblici e privati.

#### **Art. 4 Remunerazione del capitale di dotazione e ripartizione dell'utile; copertura del disavanzo**

<sup>1</sup>Azienda Multiservizi Bellinzona riconosce al Comune un interesse sul capitale di dotazione, un interesse sul saldo del conto corrente con il Comune e una partecipazione agli utili, previa costituzione di adeguate riserve e contabilizzazione di opportuni ammortamenti, pari almeno a quelli previsti dalle disposizioni legali vigenti o alle raccomandazioni delle associazioni di categoria. Sul capitale di dotazione l'Azienda s'impegna a riversare al Comune un interesse pari ad almeno il tasso d'interesse sostenuto dal Comune per la remunerazione dei suoi debiti, arrotondato al mezzo punto superiore.

<sup>2</sup>Per i settori della distribuzione di acqua potabile e della depurazione delle acque vige il principio della copertura dei costi. Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per accrescere il capitale proprio, il cui impiego è volto alla copertura dei rischi, all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e per migliorare le prestazioni di Azienda Multiservizi Bellinzona. L'utilizzo delle eventuali eccedenze è di competenza del Consiglio direttivo e del Municipio. In caso di opinione divergente decide il Municipio.

<sup>3</sup>I contributi assicurati ad Azienda Multiservizi Bellinzona mediante il mandato di prestazione possono venir adeguati a consuntivo in caso di:

- eventi eccezionali non previsti, sia riferiti ai compiti ordinari sia ai compiti straordinari oggetto del mandato di prestazione;
- assegnazione di nuovi compiti non previsti.

<sup>4</sup>Azienda Multiservizi Bellinzona assume i disavanzi d'esercizio residui.

#### **Art. 5 Amministrazione dell'Ente**

<sup>1</sup>Azienda Multiservizi Bellinzona è amministrata con una contabilità propria secondo criteri commerciali; sono riservate le disposizioni legali concernente settori d'attività specifici. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice svizzero delle obbligazioni (artt. 957-963 CO) e prevedere una separazione chiara per settore d'attività.

<sup>2</sup>L'esercizio di Azienda Multiservizi Bellinzona ha una durata di 12 mesi e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

<sup>3</sup>Entro il 30 settembre di ogni anno Azienda Multiservizi Bellinzona trasmette al Municipio il proprio Preventivo per l'anno successivo e le proposte relative ad eventuali modifiche tariffali per i compiti svolti in regime di monopolio. Il Preventivo deve essere accompagnato da un rapporto descrittivo.

<sup>4</sup>Entro il 31 marzo il conto annuale deve essere approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Ufficio di revisione. Entro il 30 aprile il conto annuale deve essere trasmesso al Municipio, che lo sottoporrà per approvazione al Consiglio comunale.

#### **Art. 6 Vigilanza**

Nell'ambito della trasmissione dei dati del conto annuale consuntivo, l'Azienda Multiservizi Bellinzona deve trasmettere al Municipio il rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare i dettagli e l'evoluzione dei diversi settori d'attività e degli indicatori di prestazione.

#### **Art. 7 Organi**

<sup>1</sup>Gli organi di Azienda Multiservizi Bellinzona sono:

- Il Consiglio direttivo

- La Direzione
- L'ufficio di revisione

### **Art. 8 Il Consiglio direttivo – Composizione**

<sup>1</sup>Il Consiglio direttivo si compone di un minimo di cinque e di un massimo di sette membri. Il Capo-dicastero ne fa parte d'ufficio assumendone la presidenza. Gli altri quattro, di cui un secondo municipale, sono designati dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio.

<sup>2</sup>Altri due membri possono essere nominati in caso di partecipazione di altri enti pubblici o di servizio pubblico all'Ente, ai sensi dell'art. 1 cpv. 4 del presente statuto.

<sup>3</sup>I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per al massimo 12 anni. Il mandato scade il 30 giugno dopo il rinnovo dei poteri comunali.

<sup>4</sup>Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un vice presidente e un segretario.

<sup>5</sup>I membri del Consiglio direttivo hanno diritto ad un onorario annuo e al rimborso delle spese. I dettagli sono regolati da un regolamento interno redatto dal Consiglio direttivo e ratificato dal Consiglio Comunale.

### **Art. 9 Convocazioni e sedute**

<sup>1</sup>Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno 6 volte all'anno.

<sup>2</sup>Il Consiglio direttivo deve pure essere convocato quando almeno 3 membri dello stesso o il direttore lo richiedono.

<sup>3</sup>Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei propri membri; esso decide a maggioranza dei presenti.

<sup>4</sup>In caso di parità di voto decide il presidente.

<sup>5</sup>Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono consegnate in un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

<sup>6</sup>Il direttore partecipa alle sedute su richiesta del presidente, senza diritto di voto.

### **Art. 10 Compiti e attribuzioni**

<sup>1</sup>Il Consiglio direttivo sovrintende alla direzione di Azienda Multiservizi Bellinzona ed esercita la vigilanza generale sugli affari.

<sup>2</sup>Il Consiglio direttivo esegue le decisioni di Municipio e Consiglio comunale e, riservate le competenze decisionali degli organi comunali, esercita le seguenti funzioni (**in grassetto le funzioni inalienabili**):

- **emana i regolamenti interni per l'organizzazione di Azienda Multiservizi Bellinzona;**
- **negozia, approva e attua i mandati di prestazione con il Comune (e per esso il Municipio) e le convenzioni con enti terzi;**
- **definisce i rapporti d'impiego (nomina, inizio e cessazione del rapporto d'impiego) del direttore e del personale, ai sensi del ROD della Città di Bellinzona, nel rispetto del preavviso vincolante del Municipio e definisce i compiti e le mansioni dei dipendenti mediante un capitolato d'onori;**
- **definisce e aggiorna la strategia aziendale e gli obiettivi di sviluppo e determina le azioni necessarie alla concretizzazione;**
- **designa le persone che, con firma collettiva, vincolano Azienda Multiservizi Bellinzona verso terzi;**
- **allestisce i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio all'intenzione del Municipio e del Consiglio comunale;**
- **esamina i rapporti dell'Ufficio di revisione e definisce le necessarie misure correttive;**
- **definisce il sistema di controllo interno, assicura il monitoraggio dei rischi ed esercita la vigilanza sull'attività operativa propria e delegata.**

<sup>3</sup>Contro le decisioni di carattere amministrativo è data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

#### **Art. 11 Dimissioni**

Le dimissioni dei membri del Consiglio direttivo sono presentate all'organo che li ha proposti. Lo stesso organo è incaricato di accettarle e di proporre un sostituto.

#### **Art. 12 Il direttore – Competenze**

<sup>1</sup>Il direttore si occupa principalmente della gestione operativa e dei compiti ad esso delegati dal Consiglio direttivo di Azienda Multiservizi Bellinzona.

<sup>2</sup>Il direttore gestisce gli affari correnti di Azienda Multiservizi Bellinzona e provvede al suo sviluppo. In questa sua attività contribuisce alla formulazione e concretizza le indicazioni strategiche e gli obiettivi definiti dal Consiglio direttivo. Esso rappresenta Azienda Multiservizi Bellinzona e istruisce le pratiche di competenza del Consiglio direttivo, formulando il suo preavviso.

<sup>3</sup>Il direttore svolge la funzione di capo del personale ai sensi del ROD della Città di Bellinzona per quanto riguarda i dipendenti dell'Ente.

<sup>4</sup>Il direttore esegue le decisioni degli organi superiori.

#### **Art. 13 Il personale**

Lo statuto del personale di Azienda Multiservizi Bellinzona è quello previsto dal Regolamento organico dei dipendenti della Città di Bellinzona approvato dal Consiglio comunale.

#### **Art. 14 L'ufficio di revisione**

<sup>1</sup>La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione esterno indipendente.

<sup>2</sup>L'ufficio di revisione esterno deve adempiere ai requisiti stabiliti dalla LSR per i periti revisori.

<sup>3</sup>La nomina spetta al Municipio ed è valida per un periodo quadriennale.

<sup>4</sup>Il mandato può essere esercitato per un massimo di 8 anni.

#### **Art. 15 Scioglimento**

<sup>1</sup>Azienda Multiservizi Bellinzona può essere sciolta con preavviso di un anno dal Consiglio comunale.

<sup>2</sup>La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>In caso di scioglimento il Comune subentra nelle attività di Azienda Multiservizi Bellinzona e nei suoi obblighi contrattuali, riprendendone attivi e passivi.

#### **Art. 16 Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità superiore.

**Adottato con risoluzione municipale no. 1337 del 23 agosto 2017**

**Approvato dal Consiglio comunale il 16 ottobre 2017**

**Approvato dal Consiglio di Stato il 30 gennaio 2018**